REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO

C O M U N E D I T A R A N T A S C A

******

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 30/97, in data 17-6-1997

(00000026)

CAPITOLO 1

LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

ART. 1

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per l'intero territorio comunale.

ART. 2

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio comunale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune nell'interesse generale della coltura agraria e della vita sociale del Comune.

ART. 3

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco del Comune e viene svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonchè dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art.37 del C.P.P.

ART. 4

Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell'art.153 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n.148, sono demandati in materia di edilizia, spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art.378 della legge 20/3/1965, n.2248, allegato "F" e del vigente Codice della Strada.
Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative e regolamenti in base alle quali è fatta l'intimazione a carico degli inadempienti.

CAPITOLO 2

PASCOLO - CACCIA - PESCA

ART. 5

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi confinanti e molestia ai passanti.
Sanzione £ 100.000=

ART. 6

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali statali, provinciali e comunali, lungo i cigli, le scarpate gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorrerà il preventivo permesso degli organi preposti ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste.
Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorrerà avere il preventivo consenso del proprietario.

ART. 7

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt.843, comma 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

ART. 8

Nel percorrere vie comunali o vicinali i conduttori di mandrie di bestiame e di qualsiasi specie dovranno avere cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.
Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.
Sanzione £ 100.000=

ART. 9

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.
Sanzione £ 50.000=

ART. 10

Il carico e lo scarico di bestiame da autocarri come pure il trasferimento di animali da un mezzo all'altro è consentito solo in zone autorizzate.
Sanzione £ 200.000=

ART. 11

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte. Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

CAPITOLO 3

CASE COLONICHE - STALLE - CONCIMAIE - SCARICHI

ART. 12

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case, stalle, fabbricati rurali o qualsiasi opera ùuraria, occorre l'apposita concessione edilizia.
Tutte le case e loro attinenze situate in prossimità delle strade devono essere munite di gronde e relative discese.
L'acqua piovana deve essere scaricata nel suolo, sottosuolo o corsi d'acqua corrente, in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

ART. 13

Le case devono essere tenute in costante stato di pulizia.
I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie devono essere costruite come indicato nelle vigenti disposizioni legislative e previo ottenimento di concessione edilizia.
La spazzatura ed i rifiuti che risultano dalla normale pulizia delle abitazioni devono essere posti in sacchi convenientemente chiusi con spago o nastro adesivo e immessi nei contenitori a disposizione sull'intero territorio comunale.
Le contravvenzioni al presente articolo saranno punite con le sanzioni previste dal D.L. n.22/97 e dalla L.R. n.32/82.

ART. 14

Nei contenitori per i rifiuti solidi urbani è fatto divieto di introdurre vetri (che devono essere immessi nella campana per la raccolta specifica del vetro) o avanzi di lavorazioni artigianali o industriali (ferro, ghisa ecc...).
Nel caso che, all'atto del deposito di rifiuti, si trovasse il contenitore colmo, gli stessi potranno essere lasciati in terra vicino al contenitore, sempre chiusi in sacchi o imballi che non consentano fuoriuscite di materiali, solamente la sera prima della raccolta.
Sanzione £ 300.000=

ART. 15

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni de T.U.L.P.S. 18/6/1931 n. 773 e del relativo regolamento 6/5/1940 n.635 nonchè a quelle del D.M. 31/7/1934, modificato dal successivo D.L. 12/5/1937 e successive norme di legge in materia di prevenzione incendi e di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di oli minerali.

Se, per causa di forza maggiore, si dovesse attraversare una strada comunale con tubazione per acqua di qualsiasi genere, occorrerà avere l'autorizzazione scritta del Sindaco, previa presentazione di regolare domanda con allegata planimetria in scala 1:2000 indicante il punto preciso dell'attraversamento.
Il concessionario è tenuto alla manutenzione delle opere eseguite in modo da non arrecare danno al suolo stradale e pregiudizio alla circolazione. La concessione potrà essere gravata da pagamento di servitù e tasse per occupazione spazi ed aree pubbliche.
Sanzione £ 300.000=

ART. 16

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della legge 26/7/1965 n.966, del D.M. 16/2/1982 (pubblicato sulla G.U. n.98 del 9/4/1982) e della vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi, si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "Certificato di Prevenzione Incendi".

ART. 17

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il rapido e completo allontanamento delle acque pluviali.
Sanzione £ 100.000=

ART. 18

Ogni casa deve essere fornita di bagno o latrina che, per mezzo di canne impermeabili, deve sboccare nella fognatura comunale o, ove questa non esista, in pozzi IMHOFF come previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Le acque bianche dovranno essere convogliate in fosse IMHOFF.
Le abitazioni di nuova costruzione dovranno avere un sistema di raccolta e depurazionne separato per le acque provenienti da servizi igienici che dovranno recapitare in fossa IMHOFF e per le acque provenienti da bagni, lavandini, bidet, lavatrici, lavastoviglie che dovranno recapitare in una vasca di decantazione per la ritenzione, munita di filtro percolatore aventi le seguenti dimensioni:
- fino a 5 utenti diametro 135 cm altezza 160 cm
- da 10 a 15 utenti diametro 162 cm altezza 200 cm
- da 20 a 50 utenti diametro 212 cm altezza 250 cm.

Gli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura dovranno essere autorizzati dal Sindaco ai sensi delle LL.RR.n.13/90 e n.48/93.
Sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e, costituendo reato, denuncia al Pretore ai sensi delle vigenti disposizioni

ART. 19

Le stalle con animali tenuti all'asciutto con paglia devono essere fornite di apposita concimaia.
Dette concimaie devono essere dotate di apposito pozzetto a tenutadi raccolta del colaticcio, avere platea impermeabile con inclinazione verso il pozzetto ed essere circondate da tre lati da un muretto a tenuta in C.L.S. di altezza non inferiore a metri 01(uno) che eviti il debordare di letame o liquami di scolo.
Il letame, dopo una permanenza di almeno 6(sei) giorni nella concimaia al fine di permetterne un'adeguata asciugatura, potrà essere raccolto anche al di fuori di essa, ma solo in aperta campagna ed a distanza di almeno m.5(cinque) da corsi d'acqua ed a m.10(dieci) da strade comunali e provinciali, nel rispetto comunque delle normative nazionali e regionali vigenti in materia.
Sanzione £ 500.000=

ART. 20

Lo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 22/1/1991 prot.n.2/ECO pubblicata sul B.U.R. n.5 del 30/1/1991 e della Deliberazione G.R. del 30/12/1991 n.48-12028 pubblicata sul B.U.R. n.10 del 4/3/1992.
Le stalle con animali allevati su nudo piano in C.L.S. con grigliati per lo scolo dei liquami devono essere munite di idonee fosse a tenuta con capacità di ritenzione per un periodo non inferiore a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia nonchè da quanto previsto dall'art.12 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C.
I liquami in esse stoccati dovranno essere smaltiti sui terreni a disposizione delle aziende mediante carri botte a tenuta stagna che, anche durante il trasferimento dal luogo di spandimento alla fossa di prelievo, dovranno essere sempre ermeticamente chiusi per evitare furiuscite di residui lungo il percorso.
E' vietato spandere il liquame espellendolo dal carro botte che transiti o stazioni su strada comunale, vicinale o di uso pubblico.
Lo spandimento dei liquami e del letame potrà avvenire rispettando le seguenti limitazioni:
- divieto assoluto di spandimento nei giorni festivi, nel pomeriggio dei prefestivi e dalle ore 12,00 alle 14,00 di tutti gli altri giorni escluso il caso della fertirrigazione.
Per poter effettuare lo spandimento dei liquami è necessario avere presentato la denuncia ai sensi dell'art.15 della legge 13/6/1976 n.319, dell'art19 della L.R.13/90 e della L.R. n.37/96.

Se lo spandimento di liquami viene effettuato in appezzamenti di terreni che confinano con altri coltivati ad orto a pieno campo (verdura varia), si dovrà osservare nello spandimento, una distanza da questi di almeno m.5(cinque) evitando la contaminazione diretta delle colture praticate in tali appezzamenti.
Il letame va trasportato su mezzi che ne impediscano cadute o perdite lungo il percorso.
Sanzione £ 500.000= e, per i casi costituenti reato, denuncia ai sensi della legge n.319/76.

ART. 21

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi, ma assicurati da idonea catena. Tale catena deve essere mobile ed agganciata ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri.
Sanzione £ 100.000=

CAPITOLO 4

FOSSI E CANALI - DISTANZE ALBERI E SERRE

RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

ART. 22

I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque nonchè l'esecuzione di qualunque opera, che rechi danno ai terreni vicini o alle strade.
Le piante ad alto fusto, esistenti presso canali già intubati, dovranno essere estirpate. Inoltre, lungo i canali intubati, è vietato mettere a dimora alberi che con le radici rechino danno alla tubazione.
Sanzione £ 200.000=

ART. 23

I proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, sono obbligati a provvedere che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
I fossi delle strade comunali e rurali devono essere spurgati, a cura e spese dei frontisti, consortisti e proprietari limitrofi, almeno una volta all'anno e, se del caso e dietro richiesta del Sindaco, più volte.
In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
Sanzione £ 200.000=

ART. 24

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso stesso. Tale distanza viene misurata dal punto d'inizio della scarpata del fosso oppure dalla base dell'opera di sostegno.
Sanzione £ 200.000=

ART. 25

Per l'impianto di alberi o piante dovranno osservarsi le seguenti distanze dal confine del vicino, salvo diverso accordo tra i confinanti interessati:

A) PIANTE DI ALTO FUSTO (sono considerate tali le piante il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge, in età adulta, ad altezza di oltre m.3(tre) dal piano di campagna).

- Impianto a filare unico o a bosco: m.14(quattordici).

- Dalle costruzioni uso abitazione o stalle per animali: m.30(trenta) non limitabili in nessun caso.

- Non è consentito l'impianto di alti fusti lungo le rive dei fossi o canali, ma solamente di piante capitozze (salici ecc...). Si possono eseguire tali impianti solo se il confinante ha a dimora, sulla riva opposta del fosso, alberi di alto fusto, salvo che il confinante stesso non si impegni all'abbattimento delle piante entro un anno. Negli altri casi il vicino può opporsi all'impianto entro tre mesi dalla messa a dimora mediante ricorso presso gli uffici comunali. Trascorso tale termine l'impianto si intende accettato dalle parti.

B) PIANTE DI BASSO FUSTO (sono considerate tali le piante il cui fusto non supera m.3(tre).

- Se sono insediate sulle rive di fossi permanenti m.0,50(centimetri cinquanta) dalla scarpata del fosso.

- Se non vi sono fossi m.3,00 in ogni caso.

- Se sul confine esiste muretto di proprietà o comune, non sono necessarie distanze purchè le piante non superino l'altezza del muro.

C) ARBUSTI, SIEPI E VITI

- Se sono insediate sulle rive di fossi permanenti m.0.50 (centimetri cinquanta) dalla scarpata del fosso.

- Se non esiste fosso m.01 in ogni caso.

L'altezza di dette siepi non deve superare m.1,50(metri uno virgola cinquanta).
La distanza deve però essere di m.03(tre) per siepi di ontano, castagno, robinia o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo.
Le distanze suddette si misurano dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero all'atto dell'impianto o dalla linea stessa al luogo dove è avvenuta la semina.
Sanzione £ 300.000= salvo rifusione di eventuali danni.

ART. 26

Per gli impianti già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento se ne consentirà la maturazione nello stato di fatto.
Per impianti attualmente insediati lungo la banchina di strade comunali e non in regola con le distanze stabilite dal presente regolamento, il Sindaco potrà ordinarne l'abbattimento, sentito il parere del Corpo Forestale dello Stato dopo sopralluogo, non appena le piante saranno giunte a maturazione.
Avranno diritto, in simile caso, di usare la medesima procedura anche privati cittadini previa idonea richiesta scritta al Sindaco. Eventuali spese saranno a carico del proprietario dell'impianto.
Successivi piantamenti o reimpianti dovranno rispettare i dettami della nuova normativa.
I proprietari di impianti esistenti non potranno lasciar crescere nuovi virgulti nel piantamento in atto se non in regola con le distanze previste dal presente regolamento.
Le distanze di cui al presente articolo si misurano come indicato nel 2° comma del precedente art.25.

ART. 27

Gli impianti di alberi che si trovino in prossimità e corrispondenza di curve di strade provinciali, comunali, vicinali o di uso pubblico, sia che si tratti di boschi o di singole piante, come pure i campi di mais e di verdure rampicanti, dovranno essere arretrati, per motivi di sicurezza e salute pubblica, rispetto al ciglio della banchina stradale di almeno m.03(tre) per una lunghezza corrispondente alla perpendicolare tracciata sul piede della distanza dei tre metri stessi.
Sanzione £ 200.000=

Esempio di calcolo della distanza suddetta:

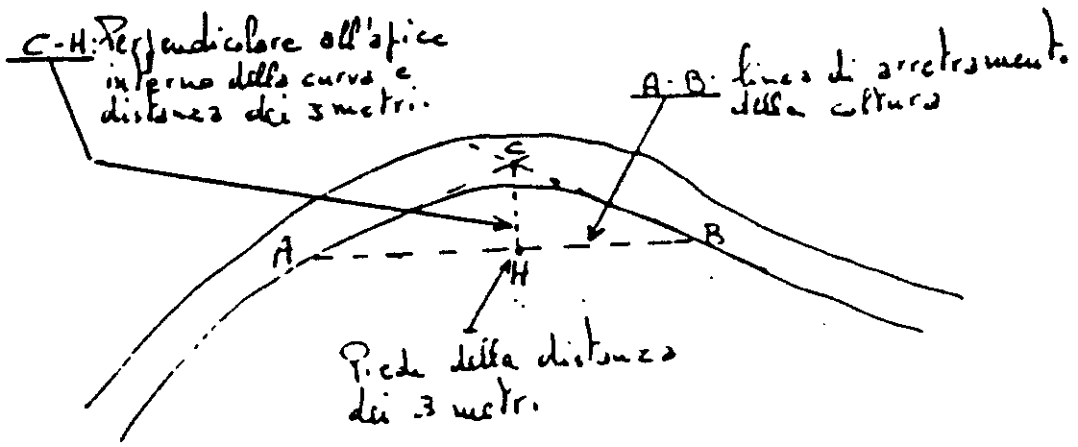

ART. 28

Per la costruzione di serre fisse o mobili, oltre alla concessione edilizia nei casi di serre fisse, sono da rispettare le seguenti prescrizioni:

A) **SERRE FISSE** (sono considerate tali le serre costruite con intelaiatura in ferro, alluminio, metallo zincato o altro, fissato al terreno su fondamenta in pietra, mattoni o getto di C.L.S. sporgente o no dal piano campagna).
Distanza dal confine del vicino m.05(cinque).

B) **SERRE MOBILI O "A TUNNEL"** (sono considerate tali le serre temporanee costruite con stanghe metalliche, plastiche o lignee infisse direttamente nel terreno senza l'uso di alcun tipo di ancoraggio permanente, ricoperte con teli di materiale sintetico trasparente).
Distanza dal confine del vicino m.02(due).
Tali serre non possono avere altezza massima, misurata all'esterno, superiore a m.03(tre).
Sanzione £ 200.000=

ART. 29

I depositi a cielo aperto di paglia, cassoni, cassette, imballaggi vari e materiale ingombrante, dovranno essere posti ad una distanza dal confine del vicino pari all'altezza degli stessi.
Sanzione £ 500.000=

ART. 30

I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle siepi o piante che si protendono oltre il confine di proprietà.
Sanzione £ 200.000=

ART. 31

Per quanto non previsto nei precedenti articoli si fa riferimento alle disposizioni iin materia dettate dal Codice Civile.

ART. 32

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro e qualsiasi altro mezzo agricolo, semovente o no, senza danno alle strade, alle rive o ai fossi.
Lungo le strade comunali e vicinali i frontisti, nei lavori di aratura, devono lasciare intatta una banchina stradale di almeno m.0.70(centimetri settanta) per evitare smottamenti e frane della sede stradale.
Su tale banchina i frontisti dovranno recidere periodicamente l'erba e gli sterpi che vi crescono e mantenerla costantemente pulita. Non potranno, nei lavori necessari alla conduzione dei fondi, salirvi con i mezzi agricoli o ingombrarla con depositi non autorizzati di qualsiasi materiale.
Sanzione £ 400.000=

ART. 33

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.
Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.
Sanzione £ 50.000=

CAPITOLO 5

MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

ART. 34

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

A) Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con il Servizio Sperimentale per la lotta fitosanitaria della Regione Piemonte, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla legge 18/6/1931 n.987, contenente norme per la difesa delle piante, e successive modificazioni.

B) Salve le disposizioni dettate dalla legge succitata e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D.12/10/1933 n.1700, e modificate con R.D. 2/12/1937 n.2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante o al Servizio Sperimentale per la lotta fitosanitaria della Regione Piemonte, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o malattie che appaiono diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Per quanto riguarda i terreni a riposo o incolti, i proprietari dovranno impegnarsi a mantenere gli stessi puliti e privi di erbe e piante infestanti, in base alla normativa vigente.

ART. 35

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.
E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte alla infezione di malattie diffusive senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente.
Sanzione £ 100.000=

ART. 36

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate o irrora impianti boschivi o da frutto con sostanze che possono recare danno alle persone o agli animali domestici, di avvisare il vicino qualora questi abbia dei raccolti pendenti.
Sanzione £ 200.000=

CAPITOLO 6

MALATTIE DEL BESTIAME

ART. 37

I proprietari o detentori di animali a qualunque titolo sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali elencata nell'art.1 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 320/54 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 38

Nel caso di malattia infettiva e diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria alla quale viene fatta la denuncia, il proprietario o detentore degli animali infetti o sospetti dovrà provvedere:
- ad isolare gli animali ammalati;
- ad accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
- a non spostare dall'azienda gli animali, ogni prodotto animale oda altro materiale che può costituire veicolo di contagio in attesa delle disposizioni impartite dalla competente Autorità.

ART. 39

Lo smaltimento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 40

Il bestiame deve essere tenuto in locali sufficientemente aerati, in buono stato di costruzione e intonacati.
Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o sporcizia.
E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.
Sanzione £ 100.000=

CAPITOLO 7

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

ART. 41

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge attualmente vigenti in materia.
Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, Il Sindaco avrà facoltà di imporre, con ordinanze, opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame, nelle colture e negli adempimenti con esse connessi e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

ART. 42

Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di abitazioni, vie pubbliche o boschi, dovrà essere rispettata la distanza di almeno m.10(dieci) ed i fuochi dovranno essere sorvegliati costantemente fino al loro completo spegnimento.
E' vietato bruciare o svellere i ceppi degli alberi abbattuti o disseccati che si trovano lungo le rive dei fossi o canali al fine di evitare danni alle sponde.
Sanzione £ 200.000=

ART. 43

Sono vietati gli schiamazzi, gare automobilistiche, sgommature, suoni di clacson o altro, specialmente nelle ore notturne.
E' vietato sporcare il suolo pubblico sia con attrezzi agricoli (fango, letame o altro portato dalle ruote degli attrezzi o caduto dai mezzi che li trasportano), che con gli usuali spargimenti di calce o vernici varie che si effettuano in occasione di particolari circostanze (matrimoni, coscritti...).
Lo sporco causato accidentalmente va rimosso nelle 24 ore successive. In caso contrario il Sindaco provvederà con manodopera reperita al momento e le spese verranno addebitate al contravventore, senza che questo esima dal pagamento della sanzione o, se il fatto costituisce reato, dalla denuncia all'autorità competente.
E' vietato anche sporcare i muri con scritte, disegni o affissioni di fogli o manifesti non espressamente autorizzati.
Sanzione £ 400.000=

CAPITOLO 8

SANZIONI

ART. 44

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonchè dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Le violazioni non costituenti reato, e per le quali non è prevista sanzione dalla norma violata, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da £ 4.000 a £ 1.000.000=.
Ai sensi dell'art.107 del T.U. 3/3/1934 n.1383 e successive modifiche ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento nelle mani dell'agente accertatore, da parte del trasgressore, di una somma corrispondente all'oblazione contestuale stabilita limitatamente a quelle categorie di violazioni per le quali le norme della presente normativa ammettonno l'oblazione immediate e ne fissano la misura. Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perchè non ammessa, si applicherà la procedura di cui alla legge 24/11/1981 n.689.
Per le violazioni per le quali le norme di questo regolamento non prevedono l'oblazione si applicherà la procedura di cui all'art.107 e seguenti del T.U. 3/3/1934 n.1383 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 45

Oltre al pagamento della sanzione prevista il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrano gli estremi di cui all'art.153 del T.U. 5/2/1915 n.138, l'esecuzione d'ufficio.
L'esecuzione d'ufficio è a spese dei contravventori.

ART. 46

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della legge comunale e provinciale, salvi i casi previsti dall'art.650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti speciali, **è punito con la sanzione di £ 800.000=.**

ART. 47

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24/11/1981, n.689 e del D.P.R. 22/7/1982 n.571.
Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario.
Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

ART. 48

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

1) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario.

2) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale.

3) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere la durata massima di gg.30(trenta).
Essa si protrarrà fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

ART. 49

Nel caso che la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione di cui al precedente art.47 alla condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa e lo stato di fatto che la costituisce.

CAPITOLO 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 50

Il presente regolamento avrà vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione ed abroga i regolamenti, le deliberazioni, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in cotrasto con lo stesso.

ART. 51

Le disposizioni contenute nel regolamento approvato con deliberazione n.18 del 6/3/1937 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano fino all'entrata in vigore del presente.

INDICE GENERALE

CAPITOLO 1 * LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

Art. 1 - 2 - 3 - 4 .....pag. 2

CAPITOLO 2 * PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 .....pag. 3
Art. 10 - 11 .....pag. 4

CAPITOLO 3 * CASE COLONICHE - STALLE - CONCIMAIE - SCARICHI

Art. 12 - 13 - 14 - 15 .....pag. 5
Art. 16 - 17 - 18 - 19 .....pag. 6
Art. 20 - 21 .....pag. 7

CAPITOLO 4 * FOSSI E CANALI - DISTANZE ALBERI E SERRE - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

Art. 22 - 23 - 24 .....pag. 8
Art. 25 .....pag. 9
Art. 26 - 27 .....pag. 10
Art. 28 - 29 - 30 - 31 .....pag. 11
Art. 32 - 33 .....pag. 12

CAPITOLO 5 * MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 34 - 35 .....pag. 13
Art. 36 .....pag. 14

CAPITOLO 6 * MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 37 - 38 - 39 - 40 .....pag. 15

CAPITOLO 7 * RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 41 - 42 - 43 .....pag. 16

CAPITOLO 8 * SANZIONI

Art. 44 - 45 - 46 - 47 .....pag. 17
Art. 48 - 49 .....pag. 18

CAPITOLO 9 * DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 50 - 51 .....pag. 19